



Fondazione
ARENA DI VERONA®

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

D.U.V.R.I.

ovvero

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE
TRA LA FONDAZIONE ARENA DI VERONA E GLI APPALTATORI

ai sensi dell'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08 e successivi

ATTIVITA': ATTIVITA' DI PORTIERATO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii. D.M.10/03/1998

Il presente documento promuove la cooperazione ed il coordinamento, in occasione dei contratti d'appalto o contratti d'opera o di somministrazione tra i DL della Fondazione Arena di Verona (FAV) e quelli delle imprese affidatarie, subappaltatrici e/o lavoratori autonomi, secondo quanto prescritto dall'art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81 del 2008 e successivi.

Fondazione Arena di Verona

Via Roma, 7/D – 37121 Verona – tel. 0458051968 – c.f./p.iva 00231130238

www.arena.it - sicurezza@arenadiverona.it



INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI - PREMessa

La Fondazione ritiene sempre necessaria la disposizione di evitare, per quanto possibile, il rischio di interferenze separando materialmente le operazioni proprie di ciascun gruppo di lavoro.

Dove non possibile, il coordinamento dovrà avvenire attraverso apposite riunioni preventive che dovranno tenere conto del presente documento.

La metodologia seguita per l'individuazione dei rischi interferenti è stata quella di individuare i rischi specifici prodotti dalle attività di FAV correlandoli a quelli introdotti dall'attività dell'impresa affidataria, unitamente ai rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, sostanze e materiali. I rischi sono stati quindi analizzati in riferimento: alle norme di legge e di buona tecnica, al contesto ambientale, alla presenza contemporanea e/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni, ad eventuali pericoli correlati.

Si definiscono "interferenti" tutti quei rischi presenti nei luoghi di lavoro non causati da impianti, da attrezzature o da attività dell'azienda alla quale appartiene il lavoratore che li subisce (*rischi propri*).

In effetti, si possono distinguere, per ogni lavoratore, due tipologie di rischi:

- quelli presenti nei luoghi in cui il lavoratore opera e non prodotti dalle lavorazioni svolte dallo stesso (*definiti come "rischi specifici" nell' art. 26, D.Lgs. n 81/2008 comma 1 lett. b) e s.m.i.*);
- quelli prodotti dalle attività svolte dal lavoratore stesso (*rischi propri*).

Solo tra i primi saranno individuabili i rischi interferenti ed i relativi costi della sicurezza mentre i secondi, per il lavoratore preso in considerazione, saranno considerati rischi propri dell'attività svolta.

La valutazione dei rischi interferenti dovrà considerare tutti i rischi presenti e propri del luogo di lavoro nonché tutti i rischi apportati da tutte le attività svolte o che si svolgeranno durante la prestazione, determinando quali tra questi, relativamente a ogni impresa operante nell'area, possiedono la caratteristica di essere interferenti (*sulla base dei criteri identificativi precedentemente esposti*).

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 26, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e successivi, vengono di seguito fornite le necessarie informazioni circa i rischi specifici nei luoghi di lavoro della Fondazione Arena di Verona (FAV) ove l'impresa sarà chiamata a svolgere la prestazione richiesta.

L'impresa affidataria informerà del contenuto di tale documento i propri lavoratori nonché quelli di eventuali imprese subappaltatrici.

PRINCIPALI RIFERIMENTI DELLA FONDAZIONE ARENA DI VERONA

Ubicazione: Via Roma, 7/D

Telefono: 045 8051908

Sovrintendente/datore di lavoro: Cecilia Gasdia

Delegato del Datore di Lavoro in tema di sicurezza: Vincenzo Castronuovo

R.S.P.P.: Matteo Salvetti

Medico Competente: Sonia Chesini/Cristina Cardeccia/Giampietro Rizzo

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI

Il SPP, in relazione ai luoghi di lavoro oggetto della prestazione, dovrà personalizzare l'elenco dei rischi sotto riportato in base alla presenza effettiva degli stessi.



RISCHI RELATIVI AI LUOGHI DI LAVORO

Rischio	Misure di prevenzione adottate da FAV
Aree Esterne / Accessi: Nell'ambito dell'attività della FAV possono essere interessate aree esterne, esclusive e/o pubbliche, destinate al transito di persone ed alla circolazione e/o sosta di veicoli. Possono inoltre essere presenti macchine e/o attrezzature	<ul style="list-style-type: none">✓ In tutte le aree carrabili vige il Codice della Strada.✓ Le aree carrabili vengono mantenute in buone condizioni d'uso; i conducenti dei mezzi aziendali sono stati formati ed informati in merito all'utilizzo degli stessi.✓ Porre attenzione all'eventuale concomitanza di transito pedonale e veicolare.
Strutture: Le attività di FAV vengono svolte all'interno di immobili e/o aree esterne riservate esclusivamente al personale dipendente; in tali ambienti di lavoro è inoltre possibile la presenza di attività "temporanee e/ interferenti" quali il servizio di pulizia, manutenzioni, etc.	<ul style="list-style-type: none">✓ Tutti gli ambienti di lavoro (ed i relativi impianti e/o attrezzature a servizio) sono sottoposti a regolare manutenzione periodica da parte di ditta specializzata.✓ E' fatto espresso obbligo di attenersi alla segnaletica di sicurezza presente.✓ E' fatto espresso divieto di apportare modifiche a impianti, attrezzature e strutture edilizie.✓ E' fatto espresso obbligo di informare il Preposto al luogo di lavoro, del sopravvenire di qualunque accadimento comportante la modifica o difforme utilizzo di tali ambienti
Attività Ufficio: I locali destinati a lavori/prestazioni con personale di FAV, a causa di temporanee esigenze derivanti dalle varie fasi lavorative, possono trovarsi in situazioni temporanee di particolare ristrettezza di spazi e potrebbero, in alcune circostanze, risultare limitati od ostruiti per l'accumulo di materiale od altro.	<ul style="list-style-type: none">✓ Prima di accedere in luoghi di lavoro cui possono essere associati rischi per la salute e la sicurezza, prendere visione delle procedure adottate in loco, comprese le procedure di emergenza, in modo da tenere un comportamento conforme alle disposizioni ivi emanate.✓ In particolare, va posta attenzione agli eventuali arredi, attrezzature o materiali che dovessero ostruire il passaggio e, se del caso, valutata la pericolosità degli stessi nell'ambito del corretto svolgimento della propria attività; informare il Preposto concordando le necessarie misure correttive od alternative utili a rimuovere il pericolo.✓ Attenersi alla segnaletica di sicurezza presente negli ambienti e presso le attrezzature di lavoro.



Obblighi, divieti e disposizioni per il prestatore di servizi

- L'accesso ai locali della Fondazione potrà avvenire negli orari di lavoro delle attività di FAV. Esigenze diverse dovranno essere concordate preventivamente con il Referente dei lavori.
- Il personale dell'impresa deve accedere negli ambienti di lavoro esponendo la prevista tessera di riconoscimento.
- E' vietato l'accesso ai locali della Fondazione con automezzi di lavoro se non preventivamente autorizzato.
- I mezzi devono essere lasciati in moto per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di movimentazione dei materiali e/o attrezzature di lavoro.
- Il parcheggio dei mezzi di lavoro dovrà avvenire esclusivamente nell'area indicata.
- È fatto espresso obbligo di attenersi alla segnaletica di sicurezza presente.
- Porre attenzione all'eventuale concomitanza di transito pedonale e veicolare.
- L'utilizzo di apparecchi di sollevamento quali autogrù, piattaforme elevatrici a sbalzo, ecc. dovrà essere preventivamente autorizzato.
- L'impresa dovrà comunicare l'esigenza di occupare gli spazi di lavoro già in uso ad altre imprese (servizi di igiene e pulizia, manutenzione, etc.) al fine di emettere un'eventuale disposizione organizzativa e/o ordine di servizio per regolare tali interferenze (a cura del Preposto del luogo di lavoro di FAV).
- Per specifiche esigenze di Servizio dovrà essere concesso e regolamentato l'accesso al "Cantiere" al personale di FAV o altri utilizzatori (manutentori, servizi pulizia, ecc.).
- E' fatto divieto di accedere a zone a rischio, in particolare a zone elevate (tettoie, soppalchi, balconi, terrazze, lucernari, coperture in genere ecc.) senza espressa autorizzazione.
- È fatto espresso divieto di apportare modifiche a impianti, attrezzature e strutture edilizie.
- Raccogliere, se necessario in appositi contenitori, gli scarti delle lavorazioni e/o imballaggi, allontanandoli dal sito e conferendoli a idoneo centro di raccolta (come da vigente normativa).
- **E' fatto espresso obbligo di informare il Preposto del luogo di lavoro del sopravvenire di qualunque accadimento comportante la modifica o difforme utilizzo di tali ambienti (percorsi inidonei, pavimenti scivolosi, presenza di ostacoli, etc.).**



RISCHI RELATIVI ALLE ATTREZZATURE

Rischio	Misure di prevenzione adottate da FAV
<p>Attrezzature di Lavoro Comuni:</p> <p>Negli ambienti di lavoro di FAV è possibile trovare varie macchine e attrezzature di lavoro</p> <p><u>Tutte le sopra indicate attrezzature sono utilizzate esclusivamente dal personale di FAV</u></p>	<ul style="list-style-type: none">✓ Le macchine e/o attrezzature possono costituire un rischio per i lavoratori sia per la presenza di parti in tensione sia per la presenza di organi in movimento.✓ Allo scopo di ridurre tali rischi sono state adottate le seguenti misure:<ul style="list-style-type: none">○ programma periodico di manutenzione e controllo;○ osservanza delle indicazioni riportate nella segnaletica di Sicurezza.

Rischio	Misure di prevenzione adottate da FAV
<p>Attrezzature di Lavoro Specifiche:</p> <p>Negli ambienti di lavoro di FAV è possibile trovare anche particolari attrezzature di lavoro quali: trabattelli, scale, seghe a nastro, mole, impianti di sollevamento ecc.</p> <p><u>Tutte le sopra indicate attrezzature sono utilizzate esclusivamente dal personale di FAV</u></p>	<ul style="list-style-type: none">✓ Le macchine possono costituire un rischio per i lavoratori sia per la presenza di parti in tensione sia per la presenza di organi in movimento.✓ Allo scopo di ridurre tali rischi sono state adottate le seguenti misure:<ul style="list-style-type: none">○ non si possono rimuovere i carter di protezione delle macchine senza prima averle spente;○ non possono essere manomessi o disattivati i sistemi di protezione delle macchine;○ non ci si avvicina alle macchine con abiti svolazzanti (cravatte, sciarpe, foulard, ecc.), bracciali, collane o capelli lunghi non raccolti;○ programma periodico di manutenzione e controllo;○ osservanza delle indicazioni riportate nella segnaletica di Sicurezza;○ utilizzo di tali attrezzature, all'interno di aree di lavoro delimitate da opportuna segnaletica di sicurezza.



Rischio	Misure di prevenzione adottate da FAV
<p>Investimento mezzi di trasporto o attrezzature di lavoro mobili:</p> <p>Il pericolo è dovuto alla contestuale presenza di operatori a bordo di mezzi o che utilizzano attrezzature di lavoro mobili (auto, motomezzi, ecc.) ed operatori a piedi. <u>Tutte le sopra indicate attrezzature sono utilizzate esclusivamente dal personale di FAV</u></p>	<ul style="list-style-type: none">✓ Sono garantiti ai carrelli percorsi sgombri da ostacoli, mediante l'utilizzo delle aree di stoccaggio individuate.✓ Tutte le attrezzature sono sottoposte a regolare manutenzione.

Obblighi, divieti e disposizioni per il prestatore di servizi

- Il personale dell'impresa **non è autorizzato** all'uso di tutte le attrezzature in dotazione alle attività di FAV.



RISCHI RELATIVI AGLI IMPIANTI

Rischio	Misure di prevenzione adottate da FAV
<p>Impianti Elettrici e/o Linee Dati:</p> <p>Gli ambienti di lavoro ed i relativi vani di servizio sono prevalentemente dotati di impianti elettrici delle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none">• Circuiti F.M. monofase o trifase per alimentazione di prese da 10 -16 -32 -63 -125 A;• Circuiti di illuminazione;• Circuiti preferenziali di emergenza alimentati da UPS o gruppi elettrogeni;• Centralini telefonici;• Impianti speciali (anti intrusione, rilevazione e/o segnalazione incendio ecc.).	<ul style="list-style-type: none">✓ La documentazione tecnica degli impianti e le relative certificazioni sono conservate presso il luogo di lavoro o presso le competenti strutture aziendali.✓ I manuali tecnici di uso e manutenzione sono disponibili presso il luogo di lavoro e presso le apparecchiature.✓ L'impianto elettrico è sottoposto a regolare manutenzione ordinaria periodica da parte di tecnici specializzati.✓ Le apparecchiature e macchine elettriche sono sottoposte a regolare manutenzione periodica da parte di ditte specializzate.✓ Qualsiasi intervento su detti impianti da parte di personale non autorizzato, è espressamente vietato.
<p>Impianti di Climatizzazione:</p> <p>Nei siti di FAV possono essere presenti impianti di riscaldamento e/o condizionamento d'aria quali:</p> <ul style="list-style-type: none">• Impianti autonomi di riscaldamento/raffreddamento/climatizzazione;• Centrali termiche;• Impianti per il trattamento dell'aria;• Locali gruppi frigo, locali pompe, locali compressori.	<ul style="list-style-type: none">✓ La documentazione tecnica degli impianti e le relative certificazioni sono conservate presso le competenti strutture aziendali.✓ I manuali tecnici di uso e manutenzione sono disponibili presso il luogo di lavoro e presso le apparecchiature.✓ Gli impianti di climatizzazione sono sottoposti a regolare manutenzione ordinaria periodica da parte di tecnici specializzati.✓ La conduzione e/o manutenzione degli impianti da parte di personale non autorizzato, è espressamente vietata.
<p>Impianti di Sollevamento:</p> <p>Nei siti di FAV possono essere presenti impianti di sollevamento quali ascensori, montacarichi, etc.</p>	<ul style="list-style-type: none">✓ E' vietato l'uso improprio degli ascensori e montacarichi.✓ E' vietato l'utilizzo di piattaforme elevatrici al personale non autorizzato.✓ Qualsiasi persona/lavoratore non preposto alla conduzione e/o manutenzione di particolari impianti non è autorizzato all'accesso ai relativi vani corsa e sala macchine.



Obblighi, divieti e disposizioni per il prestatore di servizi

- L'impresa qualora dovesse necessitare dell'utilizzo di alimentazione elettrica:
 - dovrà utilizzare solo i punti di alimentazione per l'energia elettrica e linee dati indicati dal Referente di FAV allestire un quadretto elettrico dedicato ed opportunamente certificato;
 - non intralciare i luoghi di lavoro con "cavi volanti" (delimitandone il percorso con apprestamenti di sicurezza);
- Il personale dell'impresa **non è autorizzato** all'uso degli impianti di climatizzazione, aerazione, ecc in funzione nei siti di FAV;
- Eventuali necessità dovranno essere concordate preventivamente dal Referente dei Lavori per conto del committente (alimentazioni elettriche tipo "cantiere", etc.).
- Il personale dell'impresa **non è autorizzato** all'uso di qualsiasi impianto di sollevamento in funzione nei siti di FAV.



RISCHI RELATIVI ALLA SALUTE

Rischio Agenti Nocivi	Misure di prevenzione adottate da FAV
Chimico: Possono essere presenti modeste quantità di sostanze chimiche quali: toner, alcool, solventi di varia natura e oli combustibili.	<ul style="list-style-type: none">✓ I prodotti e le sostanze chimiche necessarie nelle lavorazioni (es. prodotti generici per l'attività, lubrificanti, prodotti per la pulitura, collanti, solventi, inchiostri, ecc.) devono essere utilizzati:<ul style="list-style-type: none">○ tenendo costantemente presente, le indicazioni ed i consigli riportati sulle etichette del contenitore (obbligatorie per legge) apposte dal fabbricante del prodotto;○ conformemente a quanto indicato dal costruttore della macchina;○ evitando travasi se non previsti dalla lavorazione specifica (nel caso di accidentale dispersione del contenuto, avvertire il Preposto e provvedere alla raccolta del prodotto seguendo puntualmente le indicazioni del fabbricante e tutte le precauzioni del caso);○ evitando i rischi, per l'ambiente e per le persone, derivanti dai rifiuti pericolosi (pile, vetri rotti, oli combustibili, ecc.);○ allontanando dal sito di FAV, immediatamente dopo il completamento di ciascuna fase di lavoro, le rimanenze dei prodotti classificati come "pericolosi" nelle rispettive confezioni, i contenitori vuoti, ed i materiali quali cascami, pezze e simili utilizzati con tali prodotti;○ in ogni caso, non devono essere depositati o abbandonati, all'interno dei siti di FAV, rifiuti di alcuna natura.
Polveri: Negli ambienti di lavoro di FAV (es. cantiere scenografia e palcoscenico) è possibile la presenza temporanea di polvere.	
Fumo: In tutti gli ambienti di lavoro di FAV è fatto DIVIETO di FUMO.	

Obblighi, divieti e disposizioni per il prestatore di servizi
<ul style="list-style-type: none">➤ L'impresa dovrà:<ul style="list-style-type: none">○ movimentare sempre con idonei DPI materiali e qualsiasi altro tipo di prodotto come richiesto dalle schede di sicurezza;○ comunicare al Preposto del luogo di lavoro ove opera, l'eventuale fuoriuscita di tali materiali;○ accertarsi della condizione di salute del proprio personale ivi presente (allergie, etc.);➤ a tutte le maestranze dell'Impresa è fatto l'obbligo del divieto di fumo in tutti i locali di FAV



EMERGENZE E MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE

Nei locali di FAV è presente un Piano d’Emergenza composto dalle misure tecniche, organizzative e gestionali da attuare per ridurre al minimo i rischi in caso di emergenza, elaborato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successivi e del D.M. 10/03/98.

Il Piano di Emergenza contiene le istruzioni operative e comportamentali che tutto il personale deve attuare, ciascuno secondo le proprie competenze e gli specifici incarichi ricevuti, nel caso in cui si verifichi una situazione di emergenza.

E’ fondamentale che tutto il personale operante all’interno dei luoghi di lavoro, incluso quello delle imprese, venga portato a conoscenza delle procedure adottate per la gestione dell’emergenza e dei nominativi di coloro che hanno incarichi specifici in tale gestione.

Emergenze	Misure di prevenzione adottate da FAV
Incendio Terremoto Allagamenti	<ul style="list-style-type: none">✓ E’ operativo, in tutti i siti, il Piano di Emergenza e sono presenti lavoratori, opportunamente formati e preposti alla sua attuazione.✓ Il documento contiene le istruzioni operative e comportamentali che tutto il personale deve attuare nel caso in cui si verifichi una situazione di emergenza.✓ In tutti gli edifici le vie di esodo e le uscite di emergenza sono opportunamente segnalate.✓ E’ consentito l’uso dell’acqua corrente per le normali attività, adottando le necessarie cautele al fine di evitare allagamenti.
Infortuni/Malore	<ul style="list-style-type: none">✓ In ogni sito è presente almeno un addetto al Primo Soccorso formato ed addestrato.
Rapina, Attentato, etc.	<ul style="list-style-type: none">✓ In tutti i siti di FAV sono attivi sistemi di Security e/o collegamenti ai Centri Remoti di Sorveglianza.✓ In tutti i siti sono previsti sistemi e procedure contro gli eventi criminosi.

Obblighi, divieti e disposizioni per il prestatore di servizi
<ul style="list-style-type: none">➤ L’impresa deve:<ul style="list-style-type: none">○ prendere visione del Piano di Emergenza ed attenersi a quanto in esso previsto (facendo riferimento al Coordinatore per l’Emergenza);○ applicare - informando il Coordinatore per l’Emergenza di FAV - le proprie procedure di emergenza;➤ In caso di accertata situazione di pericolo grave ed immediato i lavoratori devono:<ul style="list-style-type: none">○ dare immediato allarme a voce o azionando gli eventuali pulsanti di allarme;○ avvisare i componenti della Squadra di emergenza e il Preposto;➤ L’impresa deve altresì:<ul style="list-style-type: none">○ Avvisare subito il Preposto e l’incaricato alla gestione delle emergenze per l’eventuale intervento del Pronto Soccorso Sanitario 118;○ Non abbandonare la persona coinvolta ma rassicurarla in attesa dei soccorsi;○ Collaborare alla prestazione di soccorso verso il proprio personale coinvolto in infortunio o malore;○ Il personale dell’impresa, in caso di necessità, è autorizzato all’uso di presidi di primo soccorso presenti nel sito di FAV solo previa autorizzazione del Preposto;○ Il personale di Imprese esterne che si dovesse trovare coinvolto, durante il periodo di permanenza nei locali, in atti criminosi di qualsiasi genere, non dovrà prendere alcuna iniziativa propria, ma eseguire le indicazioni del personale di FAV.



APPROVAZIONI

DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA/LAVORATORE AUTONOMO

Con la presente, l'Impresa affidataria dà atto al Datore di Lavoro di FAV di aver promosso e attuato la cooperazione ed il coordinamento prescritto dal comma 2 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e successivi e cioè:

- a) cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività oggetto dell'appalto;
- b) coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente con il Datore di Lavoro di FAV anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte.

L'impresa dichiara altresì di aver ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici dei luoghi di lavoro oggetto della prestazione (*art. 26, comma 1 lettera b) D.Lgs. 81/2008 e successivi*), di aver eseguito specifici sopralluoghi nei luoghi di lavoro interessati e di disporre di mezzi e personale adeguati per eseguire la prestazione in condizioni di massima sicurezza e nel pieno rispetto di quanto previsto nel presente documento.

L'impresa provvede, inoltre, ad informare del contenuto di tale documento i propri lavoratori nonché quelli di eventuali imprese subappaltatrici.

Qualora, per la corretta esecuzione della prestazione, si renda necessario introdurre rischi non riportati nel presente documento, l'impresa si impegna a segnalare tale necessità al referente per il DL, del luogo oggetto della prestazione, affinché venga revisionato il documento stesso da parte del SPP.

Data	
Per l'Impresa affidataria - lavoratore autonomo (o suo legale rappresentante)	



APPROVAZIONI

Data	
Datore di Lavoro/dirigente delegato del luogo di lavoro	<i>(nome e cognome e firma del DL/dirigente delegato)</i>
SPP	<i>(nome e cognome e firma di chi ha redatto il documento)</i>
Progettista/tecnico incaricato	<i>(nome e cognome e firma del Progettista/tecnico incaricato)</i>

Copia del presente documento viene consegnata al preposto del luogo di lavoro oggetto della prestazione (ed ivi custodita) per le attività di controllo e sorveglianza.

AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO

Le sopra menzionate indicazioni tecniche ed organizzative (*allegate al contratto*) potranno essere oggetto di successive modifiche e/o integrazioni - da comunicare al preposto del luogo di lavoro oggetto della prestazione - in occasione di nuove categorie di lavorazioni e/o imprevisti sopravvenuti all'esecuzione degli stessi.

Il presente documento è stato aggiornato da:

Data	
SPP	<i>(nome e cognome e firma di chi ha redatto il documento)</i>

Per presa visione delle modifiche apportate:

Data	
Datore di Lavoro/dirigente delegato del luogo di lavoro	<i>(nome e cognome e firma del DL/dirigente delegato)</i>

Per presa visione e accettazione delle modifiche apportate:

Data	
Per l'Impresa affidataria - lavoratore autonomo (o suo legale rappresentante)	



GESTIONI DELLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO E SICUREZZA

Riunione Preliminare di Coordinamento e Sicurezza

Prima dell'inizio della prestazione, oggetto di contratti d'appalto o contratti d'opera o di somministrazione, dovrà essere convocata una "Riunione Preliminare" tra il DL e l'impresa esecutrice e/o lavoratore autonomo.

Durante la riunione, il SPP illustrerà i contenuti del DUVRI e, se necessario, redigerà il calendario delle riunioni di cooperazione e coordinamento. In tale sede possono essere presentate proposte di modifica e/o integrazioni al citato documento e/o osservazioni a quanto esposto dal SPP. Al termine dell'incontro verrà redatto un "*Verbale di Riunione Preliminare*" che sarà letto e sottoscritto da tutti i partecipanti.

Tale verbale definirà inoltre l'eventuale frequenza delle riunioni periodiche che il SPP riterrà opportuno indire in relazione all'andamento delle lavorazioni e/o nell'eventualità dell'ingresso sul luogo di lavoro, oggetto della prestazione, di una nuova impresa esecutrice ecc.

Verranno altresì verificati i numeri delle persone presenti ed i tempi di intervento per lo svolgimento della prestazione.

Riunione Periodica di Coordinamento e Sicurezza

Durante l'esecuzione della prestazione, di contratti d'appalto o contratti d'opera o di somministrazione, tra il DL e l'impresa esecutrice e/o lavoratore autonomo, potranno essere effettuate delle "Riunioni Periodiche" con modalità simili a quella preliminare. Durante la riunione periodica, in relazione allo stato di avanzamento della prestazione, verranno valutati i problemi inerenti la sicurezza, l'informazione, la formazione ed il coordinamento delle attività da svolgere e le eventuali nuove interferenze tra le varie lavorazioni e l'ambiente esterno.

Al termine dell'incontro verrà redatto un "*Verbale di Riunione Periodica*" che, letto e sottoscritto da tutti i partecipanti, diviene elemento di modifica e d'integrazione del DUVRI.

La frequenza di ulteriori riunioni periodiche sarà stabilita nel sopra menzionato verbale lasciando libertà al SPP di variarle in relazione all'andamento della prestazione.

Il R.S.P.P.

Geom. Matteo Salvetti

Il Delegato del Datore di lavoro in materia di Sicurezza

Geom. Vincenzo Castronuovo